

# Decreto federale concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 11 della legge federale del ...<sup>2</sup> sullo sviluppo futuro  
dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF);  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 2007<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Art. 1

<sup>1</sup> Per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria è stanziato un credito complessivo di 5200 milioni di franchi (prezzi e stato del progetto 2005, senza rincaro né imposta sul valore aggiunto).

<sup>2</sup> Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d'impegno:

---

	Investimenti in mio. Fr.
a. Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a LSIF	700
b. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a	10
c. Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b LSIF	4 420
d. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c	20
e. Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF)	50
<b>Totale</b>	<b>5 200</b>

---

## Art. 2

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:

- a. adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all'imposta sul valore aggiunto;
- b. effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1 capoverso 2.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RU .... ; FF 2007 7081

<sup>3</sup> FF 2007 6933

### **Art. 3**

<sup>1</sup> I costi già accumulati per la progettazione delle misure di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono addebitati retroattivamente al credito di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000 e, pertanto, al credito complessivo di cui all'articolo 1 capoverso 1.

<sup>2</sup> Nel contempo i seguenti crediti d'impegno sono ridotti come segue:

- a. il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 1999<sup>4</sup> concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 è ridotto di 15 milioni di franchi;
- b. il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di cui all'articolo 4 del decreto federale I dell'11 dicembre 2002<sup>5</sup> concernente il preventivo per il 2003 è ridotto di 16 milioni di franchi.

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Il presente decreto non sottostà al referendum.

<sup>2</sup> Entra in vigore contemporaneamente alla LSIF.

<sup>4</sup> FF 2000 126

<sup>5</sup> FF 2003 97